



COPIA

DELIBERAZIONE N. 6

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'AGAPITO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque** del mese di **Gennaio** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN	Presente
DOMENICO	
CANCELLIERE ROCCO	Presente
DI FRANCESCO ANTIMO	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che il Comune di Sant'Agapito, con nota del Sindaco prot. n. 08 del 02/01/2020, acquisito al protocollo dell'Ente in data 02/01/2020 con il n. 15, ha inoltrato formale richiesta di utilizzo, a tempo parziale, in convenzione, del personale della Polizia Municipale, per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza, per n. 2 giorni a settimana;

DATO atto che questo comune ha alle proprie dipendenze n. 1 unità di personale della Polizia Municipale a tempo pieno indeterminato,, sig. Cetrone Bernardo, inquadrato nella categoria C, Posizione Economica C4;

VISTA la nota prot. n. 263/2020 del 20/01/2020, con la quale, in riscontro alla suddetta richiesta, il Sindaco ha esposto la situazione lavorativa del dipendente M.llo Bernardo Cetrone, evidenziando che è già in essere analoga convenzione con il Comune di Castelpizzuto per un giorno a settimana, in regime di cosiddetto scavalco in eccedenza, presso cui il dipendente ricopre anche l'incarico di Responsabile di Area – Posizione Organizzativa e palesando che presso questo Comune il dipendente ricopre molteplici incarichi di responsabilità, rientranti nell'Area – Posizione Organizzativa IV e che è intenzione dell'Amministrazione garantire una maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio, al fine di intensificare i controlli e scoraggiare eventuali reati ai danni dell'Ente e dei Cittadini;

CONSIDERATO che nel periodo estivo aumentano gli impegni del personale della Polizia Municipale (attività di viabilità, pubblica sicurezza, controllo, ecc.);

RITENUTO, tuttavia, nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il Comune di Longano ed al fine di venire incontro all'urgente necessità del Comune di Sant'Agapito, di poter stipulare una convenzione per l'utilizzo del dipendente M.llo Bernardo Cetrone, per un giorno a settimana e per il periodo 01/02/2020 – 31/05/2020;

VISTO lo schema di convenzione predisposto all'uopo e già trasmesso in via preventiva al Comune di Sant'Agapito;

VISTA la deliberazione n. 5/2020 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di Sant'Agapito in data 23/01/2020 relativa all'utilizzo in convenzione del dipendente M.llo Bernardo Cetrone per n. 1 giorno a settimana per la durata di mesi 4 dall'1/2/2020 al 31/05/2020 e con la quale è stato approvato, senza variazioni, lo schema di convenzione predisposto da questo Comune;

Tutto ciò premesso e rilevato;

VISTO l'art. 17 del C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali 6 luglio 1995, che stabilisce in 36 ore l'orario di lavoro ordinario;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che al comma 2 stabilisce la durata media settimanale dell'orario di lavoro che non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, mentre al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (salvo elevazioni previste dai contratti collettivi di lavoro sino a sei mesi ovvero dodici mesi a fronte di ragioni obiettive - comma 4);

VISTO l'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali – Parte Prima –

che ridetermina in 180 ore il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario;

VISTI i seguenti commi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni -Enti Locali 22.01.2004:

comma 1, il quale statuisce che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore" comma 2, il quale precisa che "il rapporto di lavoro del personale utilizzato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione

PRESO ATTO del contenuto della dichiarazione congiunta n. 10 al predetto contratto collettivo CCNL 22.01.2004, con la quale le parti stipulanti, in relazione alla disciplina dell'art. 14 (personale utilizzato a tempo parziale) chiariscono che il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs n. 165/2001 :

-art. 30, comma 2-sexies, il quale dispone che " Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto

- art. 70, comma 12, il quale prevede che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.";

CONSIDERATO che il Dipendente Cetrone Bernardo ha dato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune di Sant'Agapito;

RITENUTO di accogliere la richiesta del Sindaco del Comune di Sant'Agapito e di autorizzare, in posizione di comando, il menzionato agente di Polizia Municipale, a prestare servizio presso il Comune di Sant'Agapito per una quota parte dell'orario ordinario, pari ad ore 6 settimanali, mediante convenzione ai sensi del precitato art. 14 CCNL 22.01.2004;

VERIFICATO che gli effetti della presente deliberazione non comportano alcun impegno di spesa a carico del Bilancio di questo Ente, stante che dalla data di decorrenza del comando parte degli emolumenti spettanti al dipendente ed oneri connessi, saranno posti a carico del Comune di Sant'Agapito;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 dell'8/9/1998;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti favorevoli resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente trascritte,
I. di esprimere parere favorevole per il comando a tempo parziale presso il Comune di Sant'Agapito del sig. Cetrone Bernardo, nato ad Isernia il 05/04/1965, dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale" cat. C, pos. Econ. C4, per ore 6 settimanali, per la durata di mesi 4, con decorrenza 01/02/2020;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, già approvato dal Comune di Sant'Agapito;
3. di dare atto che la disciplina del rapporto di lavoro con il predetto dipendente e i rapporti tra le due Amministrazioni locali per la gestione dello scavalco condiviso è contenuta nello schema di convenzione, precisando che la spesa relativa al trattamento economico del lavoratore è ripartita tra le Amministrazioni comunali in proporzione alla percentuale del lavoro prestato dallo stesso dipendente nei due Enti;
4. di stabilire che l'Amministrazione utilizzatrice è tenuta a versare mensilmente la quota a proprio carico a favore del Comune di Longano in quanto il rapporto di lavoro del personale utilizzato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;
5. di precisare che la convenzione di cui trattasi non potrà essere prorogata per un ulteriore periodo;
6. di trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato, nonché alle R.S.U. per opportuna conoscenza;
7. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della approvata convenzione regolante l'utilizzo del dipendente;
8. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


IL RESPONSABILE DEL UFFICIO RAGIONERIA

F.to MARIA MONACO

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO RAGIONERIA

F.to MARIA MONACO



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LONGANO ED IL COMUNE DI SANT'AGAPITO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto tra:

- Il Comune di Longano, con sede in Via G. Marconi, 2, a Longano (IS), rappresentato dall'avv. Cristian Domenico Sellecchia, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale

E

- Il Comune di Sant'Agapito, con sede in Via Roma, 19, a Sant'Agapito (IS), rappresentato dal sig. Giuseppe Di Pilla, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

per brevità individuate come "Amministrazioni o Comuni";

PREMESSO:

- Che il Comune di Sant'Agapito ha richiesto di poter utilizzare le prestazioni lavorative del sig. Cetrone Bernardo, dipendente a tempo pieno del Comune di Longano con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – Cat. C4, per provvedere allo svolgimento dei servizi di Vigilanza e Polizia Locale, poiché l'unico Agente di Polizia Locale alle dipendenze del Comune ha cambiato mansioni;
- Che il dipendente interessato ha già manifestato il proprio consenso alla richiesta di prestazione lavorativa presso il Comune richiedente;
- Ciò premesso e considerato, tra le Amministrazioni di cui sopra;

VISTI i seguenti commi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni -Enti Locali 22.01.2004:

– comma 1, il quale statuisce che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore" ;

– comma 2, il quale precisa che "il rapporto di lavoro del personale utilizzato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del

rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione».

PRESO ATTO del contenuto della dichiarazione congiunta n. 10 al predetto contratto collettivo CCNL 22.01.2004, con la quale le parti stipulanti, in relazione alla disciplina dell'art. 14 (personale utilizzato a tempo parziale) chiariscono che il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs n. 165/2001 :

- art. 30, comma 2-sexies, il quale dispone che " Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto ”;

- art. 70, comma 12, il quale prevede che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di _ comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1) le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2) Il Comune di Longano autorizza il proprio dipendente sig. Cetrone Bernardo, con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – Cat. C4, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Sant’Agapito, con compiti e mansioni attinenti al profilo professionale e quindi con compiti di Vigilanza e Polizia Locale, per n. 6 ore settimanali, senza variazioni sul rapporto di lavoro che continuerà ad essere a tempo pieno ed a tempo indeterminato; La retribuzione spettante al dipendente continuerà ad essere corrisposta interamente dal Comune di Longano, mentre il Comune di Sant’Agapito rimborserà mensilmente la quota spese relativa al periodo di utilizzo;

Art. 3) Il rapporto di lavoro tra il dipendente ed il Comune di Sant’Agapito avrà decorrenza dall’ 1/2/2020 e fino al 31/05/2020 ed è sospensivamente condizionato all’evoluzione in materia di gestioni associate obbligatorie;

Art. 4) Per l’unità di personale individuata ai sensi del precedente art. 2), il tempo di lavoro da prestare presso il Comune di Sant’Agapito, corrisponde a n. 6 ore settimanali, da svolgere secondo tempi e modalità da concordarsi;

Art. 5) In Comune di Sant’Agapito può organizzare il personale utilizzato, nell’ambito del tempo di lavoro stabilito, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, purchè queste scelte non arrechino pregiudizio al Comune di Longano e non interferiscano con i compiti istituzionali da svolgere presso detto Comune.

Art. 6) Il Comune di Longano consente l’utilizzo del proprio dipendente sulla base di specifico programma definito in comune accordo tra i due Sindaci, teso a temperare le rispettive esigenze;

Art. 7) Il Comune di Sant’Agapito ha la possibilità di conferire al dipendente incarichi di responsabilità e di riconoscere allo stesso indennità afferenti la attività svolta e compensi per lavoro straordinario; gli oneri relativi a tali eventuali emolumenti sono a totale carico del Comune utilizzatore;

Art. 8) Al dipendente saranno garantiti:

- a- Riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo nei due Comuni;
- b- Periodo di ferie annuali usufruite nello stesso periodo per entrambi i Comuni;
- c- Corresponsione diretta di tutti gli emolumenti dovuti da parte del Comune di Longano, relativi alla retribuzione fondamentale prevista per la categoria professionale, all'eventuale incremento della retribuzione di Posizione ed alla conseguente retribuzione di risultato;

Art. 9) Il Comune di Sant'Agapito dovrà rimborsare mensilmente al Comune di Longano la quota spese a proprio carico per l'utilizzo del personale;

Art. 10) Le Amministrazioni possono risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, in uno dei seguenti modi:

- a - Scioglimento consensuale, mediante provvedimento di entrambi i Comuni;
- b - Recesso unilaterale di uno dei due Comuni, con preavviso di almeno 15 giorni;
- c - Volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente interessato, con preavviso di almeno 15 giorni;

La convenzione si intende automaticamente risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a - Il Comune di Sant'Agapito utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- b - Il Comune di Longano contravvenga ai propri impegni, in particolare impedendo al dipendente individuato di operare effettivamente presso il Comune di Sant'Agapito;
- c - Il Comune di Sant'Agapito non provveda a versare mensilmente la quota spese a proprio carico in favore del Comune di Longano;

Art. 11) - Per quanto non stabilito nel presente atto, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Art. 12) - La presente Convenzione viene redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26/12/1972, n. 642 e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Longano data

Per il Comune di Sant'Agapito data

Il dipendente per accettazione data

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 29-01-2020 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 29-01-2020

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 25-01-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 25-01-2020



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

FELICETTA MEZZANOTTE